

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PAZIENTI Fibrosi polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA LOMBARDIA ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, l'Associazione denominata: UN RESPIRO DI SPERANZA LOMBARDIA ODV con sede nel Comune di Monza (MB), in seguito ETS una volta costituito il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie, anche in altri Comuni.
2. L'Associazione adotta come riferimento la legge regionale 01/2008 e il D.lgs. 117/2017 CTS e successive modifiche.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Attività di Interesse Generale)

1. L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'azione personale, spontanea e gratuita dei propri soci. Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi e dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le Attività che si propone attuare sono in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

c) prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

Il quale in particolare all' Art. 3. definisce:

“Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali”.

2. Finalità dell' Associazione Un Respiro di Speranza Lombardia ODV:

- sostenere i malati affetti da fibrosi polmonare idiopatica nonché i loro familiari;
- incentivare i contatti tra i malati di fibrosi polmonare idiopatica nonché tra i loro familiari;
- dare informazioni su eventuali nuove cure, nonché sui centri specializzati e sull'assistenza infermieristica e para-infermieristica anche domiciliare;
- promuovere e organizzare eventuali congressi e giornate di approfondimento attinenti la malattia;
- diffondere notizie e informazioni sulla stessa attraverso gli organi di stampa ed internet (siti web e social network) per sensibilizzare il pubblico e le istituzioni;
- sostenere e promuovere la ricerca medico scientifica con raccolta di fondi ed eventuali istituzioni di concorsi per l'assegnazione di borse di studio;
- assumere, comunque, ogni iniziativa diretta al perseguimento degli scopi associativi;

3. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente di:

- prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e di volontari
- l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto del bilancio coerentemente con il D.lgs. 117/2017 CTS e successive modifiche.

4. Attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Art. 6 del D.L.2017/117.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

ART. 3
(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata), che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. La delibera del Consiglio Direttivo, o dell'Assemblea, che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità (comprendenti di un indirizzo mail o PEC dove si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni sociali) impegnandosi a versare la quota associativa e di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e i regolamenti interni.

3. Ci sono 3 categorie di soci:

Ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);

Sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

Benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

4. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

5. L'Associazione prevede una disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

6. Come previsto dall'art. 32 comma 2, possono essere associati altri enti del TS o senza scopo di lucro nei limiti previsti dal D.Lgs 117/2017.

7. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 4
(Diritti e doveri dei Soci)

1. I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versato entro trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con

ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

4. I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- gli associati hanno diritto di esaminare i Libri Sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

5. I Soci sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

6. I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del Socio)

1. Il Socio può recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne attesta il ricevimento.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

4. La qualità di Socio si perde anche:

- a) nel caso di comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- b) per estinzione dell'Associazione;
- c) per morosità della quota associativa;
- d) per decesso.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio direttivo, del quale ne fanno parte: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

4. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci: è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare tramite posta, email o PEC o con altro mezzo anche telematico che ne certifichi la ricezione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, il luogo, l'ora e la data.
 2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o di almeno un terzo del Consiglio Direttivo.
 3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
 4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea deve:
 - approvare il bilancio;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - approvare i regolamenti interni;
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo.
 - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
 - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare i regolamenti interni all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori si astengono.
3. Per modifiche e scioglimento si fa riferimento a quanto previsto all'art. 19 (Modifiche allo Statuto ed allo Scioglimento dell'associazione).

4. Il socio è ammesso a farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Ciascun socio, anche neo-associato, in regola con il pagamento della quota associativa, partecipante all'Assemblea, ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevarrà la fazione in cui ha votato il Presidente.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario; (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a sue spese.

ART. 11 (Organo di Amministrazione)

1. Il Consiglio direttivo è composto da almeno quattro membri (massimo otto) eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, che verranno iscritti entro trenta giorni al RUNTS una volta in vigore.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Al Consiglio direttivo compete:
 - a) eleggere Presidente e Vice-Presidente.
 - b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - c) predisporre regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario accompagnato dalla relazione di attività;
 - e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - g) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i) Proporre all'assemblea dei soci l'assunzione di personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
4. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello cui ha aderito il Presidente.
6. Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero dei componenti il Consiglio direttivo venga a ridursi a meno di quattro, le eventuali sostituzioni con il primo dei non eletti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 12 (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di carattere generale dell'Associazione e ne dirige l'attività in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea. Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e

passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente gestisce e custodisce i libri sociali.

2. Il Vicepresidente coadiuva l'opera del Presidente e lo sostituisce in caso di suo impedimento.

3. Il Segretario coordina le iniziative tutte dell'Associazione.

4. Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Sua la gestione e conservazione dei libri contabili.

ART. 13

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

ART. 14

(Collegio dei Garanti)

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 15

(Gratuità delle cariche)

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

ART. 16
(Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017.

5. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17
(Bilancio)

1. Il Tesoriere gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Nel caso di svolgimento di attività di carattere secondario e strumentale, la relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

2. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e valutato ed approvato dal Consiglio Direttivo, successivamente sottoposto all'Assemblea ordinaria per approvazione con le maggioranze previste dal presente statuto, ed è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti gg. prima del Consiglio Direttivo preliminare all'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il trenta aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso si superi la soglia di un milione di euro verrà redatto il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il RUNTS e pubblicato su internet; e dovrà essere redatto secondo apposte linee guida adottate con apposito DM.

ART. 18
(Volontari)

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per i fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica no. 445, purché non superino l'importo di 10 € giornalieri e 150 € mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Ai fini del presente codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19
(Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione)

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci .

4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 20
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alla nuova riforma del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.